

Allegato A)
alla deliberazione di Consiglio comunale n. del

**CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E LA ATTUAZIONE IN FORMA COORDINATA DI
COMUNITA' SOLARI LOCALI.**

L'anno Duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Casalecchio di Reno

TRA

- Il Sig. _____ in rappresentanza del Comune di
- Il Sig. _____ in rappresentanza del Comune di
- Il Sig. _____ in rappresentanza del Comune di
- Il Sig. _____ in rappresentanza del Comune di
- Il Sig. _____ in rappresentanza del Comune di
- Il Sig. _____ in rappresentanza del Comune di
- Il Sig. _____ in rappresentanza del Comune di
- Il Sig. _____ in rappresentanza del Comune di
- Il Sig. _____ in rappresentanza del Comune di
- Il Sig. _____ in rappresentanza del Comune di

Visto il capo V del testo unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 e, in particolare, l'art. 30, il quale prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, con le quali stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi;

PREMESSO

- che i Comuni aderenti hanno avviato la pianificazione di azioni di risparmio energetico e di sviluppo dell'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili al fine di raggiungere gli obiettivi minimi previsti dal Piano Energetico Regionale;
- che a tal fine hanno sviluppato la pianificazione energetica comunale con il coordinamento del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" dell'Università degli Studi di Bologna;
- che l'obiettivo di tale pianificazione è il miglioramento della qualità ambientale attraverso la riduzione del consumo di energia non rinnovabile da parte dei cittadini e delle imprese del territorio e la promozione dell'utilizzo di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
- che per attuare tale obiettivo è necessario il coinvolgimento dei cittadini e delle imprese del territorio organizzandone le attività attraverso l'istituzione di Comunità solari locali improntate alle suddette finalità;
- che il coordinamento, l'attività di promozione e di sostegno da parte dei Comuni delle attività delle Comunità solari locali consente maggiore efficacia, efficienza ed economicità nel perseguimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal Piano energetico regionale e delle rispettive pianificazioni comunali;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OBIETTIVO

L'obiettivo della presente Convenzione è il coordinamento delle seguenti attività improntate all'attuazione della pianificazione energetica regionale e comunale:

- a) adozione di statuto per promuovere un analogo modello di associazione dei cittadini e delle imprese;
- b) riconoscimento alle associazioni costituite secondo tale modello della qualità di "Comunità solare locale".
- c) promozione di sinergie tra le Comunità solari locali e gli operatori del settore privato attraverso lo sviluppo di studi per il miglioramento dell'utilizzo di energie rinnovabili;
- d) monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico attraverso bilanci energetici predisposti dall'Università degli Studi di Bologna o da altri enti pubblici di ricerca;
- e) supporto tecnico-scientifico alle Comunità solari locali;
- f) promozione delle Comunità solari locali anche attraverso i media;
- g) individuazione di risorse per lo sviluppo delle suddette attività.

Art. 2 – AMBITO TERRITORIALE

Il territorio amministrato dai Comuni aderenti alla presente Convenzione costituisce l'ambito di applicazione della medesima.

Il suddetto ambito è estensibile nel tempo ad altri Comuni attraverso integrazioni della presente Convenzione, previa approvazione dei rispettivi Consigli comunali.

La presente convenzione potrà altresì essere recepita da enti o istituti pubblici di ricerca nel campo del risparmio energetico.

Art. 3 – IMPEGNI RECIPROCI

I Comuni aderenti si impegnano a:

1. avviare ciascuno nel proprio territorio la formazione di una Comunità solare locale secondo lo statuto approvato dai rispettivi Consigli comunali;
2. individuare un esperto qualificato nelle materie del risparmio energetico e delle energie rinnovabili con il compito del coordinamento tecnico-scientifico delle diverse Comunità solari locali;
3. indirizzare e approvare i piani di coordinamento proposti dal soggetto di cui al punto 2 avendone accertato la fattibilità;
4. provvedere affinché ciascuna Comunità solare locale contribuisca al finanziamento delle attività di coordinamento descritte all'art.1 della presente Convenzione.

Art. 4 - INDIRIZZO E COORDINAMENTO

I Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, coordinano le attività di cui agli articoli precedenti al fine di esprimere indirizzi e pareri sui programmi proposti dal coordinamento tecnico-scientifico.

Al fine della approvazione delle decisioni di cui al comma 1., si concorda che è necessario il parere favorevole dei rappresentanti dei Comuni in cui sia già stata attivata la Comunità solare locale.

Il Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di capofila metterà la propria sede istituzionale a disposizione delle attività suddette.

Art. 5 – COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO

Il coordinamento tecnico-scientifico viene svolto da un gruppo composto di tecnici designati da ciascun Comune aderente, guidati da un esperto qualificato nelle materie del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. Detto coordinamento definirà programmazioni annuali sulla base del monitoraggio degli effetti sull'ambiente prodotti dalle Comunità solari locali e delle risorse disponibili.

Art. 6 – RAPPORTI FINANZIARI

I programmi annuali di coordinamento di cui all'art.3 verranno co-finanziati dai Comuni in relazione alle decisioni di cui agli articoli 4 e 5. A tal fine ogni Comune si impegna a reperire nel proprio bilancio una quota fissata annualmente tenendo conto di eventuali apporti finanziari esterni quali finanziamenti pubblici, contributi o sponsorizzazioni.

Art. 7 - DURATA

La presente Convenzione sarà valida e vincolante fra le parti a decorrere dal giorno della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2018.

La Convenzione potrà essere rinnovata per comune volontà delle parti per periodi quinquennali.

Per presa visione e accettazione

[illegible]